



## Nota dell'ufficio legale ASSOVIAGGI Confesercenti – Fondo Garanzia Viaggi

Roma, 11 marzo 2020

**Oggetto: Chiarimenti dell'ENAC su mancati rimborsi da parte dei vettori ai sensi dell'articolo 28 – DL 9/2020.– NOTE del 10 e 11 marzo 2020**

In considerazione del fatto che alcuni vettori stanno rifiutando di emettere voucher o rimborsare biglietti non fruibili dai passeggeri a causa dell'emergenza Coronavirus (ricorrendo una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 28 DL 9/2020), l'ENAC, dopo ripetuti ed ufficiali solleciti da parte delle associazioni di categoria tra cui **ASSOVIAGGI**, ha chiarito con propria nota inviata ai vettori operanti in Italia **che l'articolo 28 è applicabile a tutti i vettori** ed obbliga *“tutte le compagnie aeree che volano in Italia, a prescindere dalla nazionalità del vettore stesso e del passeggero, a osservare le disposizioni che prevedono i casi e le procedure per il rimborso”*.

L'ENAC afferma che *“ciò vale sia per i vettori con licenza rilasciata da ENAC, sia per i vettori stabiliti in Italia, che nel territorio italiano hanno fissato una sede secondaria e delle basi e che possono essere assegnatari dei diritti di traffico in portafoglio italiano, sia per i vettori extra europei che, come previsto anche negli accordi aerei bilaterali, sono tenuti alla osservanza delle normative esistenti nel nostro paese”*.

L'ENAC ricorda che *“qualora il rimborso venisse negato e ciò comportasse una infrazione al Reg (CE) 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo) saranno avviati i **procedimenti sanzionatori** nei confronti del vettore previsti dal regolamento stesso”*.

Infine, l'ENAC evidenzia di aver richiamato i passeggeri – mediante avviso sul suo sito web - che, nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso, possono **rivolgersi all' AGCM** – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con successiva nota emessa in data odierna 11 marzo ad integrazione della prima, l'ENAC ha ribadito quanto segue:

*“- Le disposizioni di cui al D.L. 9 del 2020 devono essere osservate da tutti i vettori europei stabiliti e non stabiliti in Italia e dai vettori extra europei, operanti nel territorio nazionale.*

*- Le predette disposizioni sono applicabili a tutti i casi di impossibilità sopravvenuta del passeggero ad usufruire del titolo di viaggio per motivi dovuti all'attuale epidemia da coronavirus, anche se le misure di contenimento che hanno determinato l'impossibilità sono state emanate in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. (cioè anche se fissate con i DPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, ed eventualmente con ulteriori provvedimenti successivi) “*

Dunque, **spetta il diritto al voucher o al rimborso anche laddove, al momento dell'annullamento da parte del passeggero, non ricorrevano le condizioni previste dal DL 9/2020** (e provvedimenti governativi a quel momento vigenti) ma tali condizioni sono risultate sussistere successivamente (per effetto di provvedimenti governativi emanati dopo l'annullamento).

Si allegano le note dell'ENAC

Servizio legale © Assoviaggi Confesercenti  
Via Nazionale, 60 – 00184 – ROMA  
Tel. 06/4725.1 E-mail: [assoviaggi@confesercenti.it](mailto:assoviaggi@confesercenti.it)  
<http://www.assoviaggi.it>